



2023/2624

24.11.2023

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2624 DELLA COMMISSIONE**

**del 17 novembre 2023**

**che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Nagykőrűi cseresznyepálinka»]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, la Commissione ha esaminato la domanda presentata dall'Ungheria il 13 luglio 2018 ai fini della registrazione del nome «Nagykőrűi cseresznyepálinka» come indicazione geografica.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato a decorrere dall'8 giugno 2019.
- (3) Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
- (4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
- (5) È pertanto opportuno registrare il nome «Nagykőrűi cseresznyepálinka» come indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'indicazione geografica «Nagykőrűi cseresznyepálinka» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede all'indicazione geografica «Nagykőrűi cseresznyepálinka» la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

<sup>(3)</sup> GU C 254 del 19.7.2023, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2023

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
Membro della Commissione*

---